AVV. FRANCESCO VERGARA
Via Monte di Dio n. 66 - 80132 Napoli - Tel. 081.2451324 – Fax 081.2451399 - Email francescovergara70@gmail.com

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

N.R.G. 8400/2026 **Sezione Prima *Bis***

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO N.R.G. 8400/2026

dei sig.ri [redacted], cod. fisc. [redacted], e [redacted], cod. fisc. [redacted], in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore [redacted] (cod. fisc. [redacted]), [redacted], rappresentati e difesi giusta procura in calce al ricorso introduttivo n. R.G. 8400/2026 dall'avv. Francesco Vergara (cod. fisc. VRGFNC70P04B963D), con quest'ultimo elettivamente domiciliati all'indirizzo pec francescovergara@avvocatinapoli.legalmail.it (domicilio digitale) nonché, in via sussidiaria, presso lo studio dell'avv. Francesco Pignatiello in Roma alla Via In Arcione n. 71 (domicilio fisico); il difensore indica i seguenti recapiti presso cui inviare le comunicazioni: pec francescovergara@avvocatinapoli.legalmail.it - fax 081/2451399;

CONTRO

il **Ministero della DIFESA**, cod. fisc. 80425650589, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

E NEI CONFRONTI DI

[redacted], nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore [redacted] (cod. fisc. [redacted]);

[redacted] e [redacted], nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore [redacted];

[redacted] e [redacted], nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore [redacted] (cod. fisc. [redacted]);

PER L'ANNULLAMENTO *IN PARTE QUA*,

PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI,

a) del decreto dirigenziale n. M_D AB05933 DE12026 0000711 del 31/07/2026 con cui il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare ha approvato la graduatoria di merito del concorso (indetto con decreto PERSOMIL n. M_D AB05933 DE12026 0000102 del 20/02/2026) per l'ammissione ai licei annessi alle Scuole Militari dell'Esercito nell'Anno Scolastico 2026/2027, nella parte in cui

non include il giovane [redacted] tra gli idonei e vincitori;

b) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale tra cui il provvedimento dell'11/06/2026 di esclusione per inidoneità agli accertamenti attitudinali, l'atto di convocazione alla prova del concorso di cultura generale – Esercito, nella parte in cui non include tra i convocati il giovane [redacted], e tutti gli atti endoprocedimentali e dell'istruttoria posta a fondamento dei provvedimenti impugnati con ricorso introduttivo n. R.G. 8400/2026 e di cui alla lettera a) che precede;

nonché per la condanna, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., alla reintegrazione in forma specifica, mediante adozione da parte del Ministero della Difesa di ogni atto e/o provvedimento necessario per consentire al giovane [redacted] la conclusione con esito positivo del concorso, l'inserimento nella graduatoria di merito dei vincitori e l'ammissione ai licei annessi alle Scuole Militari dell'Esercito nell'Anno Scolastico 2026/2027; e per la condanna, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. c), primo periodo c.p.a, del Ministero della Difesa alla "*adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio*", consistente nella possibilità di concludere con esito positivo il concorso, essere inserito nella graduatoria finale di merito ed essere ammesso ai licei annessi alle Scuole Militari dell'Esercito nell'Anno Scolastico 2026/2027.

FATTO

1. Il giovane [redacted] e quindi di anni 15, ha presentato domanda di partecipazione, nell'ambito del medesimo bando del Ministero della Difesa (decreto PERSOMIL n. M_D AB05933 DE12026 0000102 del 20/02/2026), sia al canale di reclutamento per le Scuole Militari dell'Esercito (Nunziatella/Teulié), sia al canale per la Scuola Navale Militare "Francesco Morosini" della Marina, essendo ciò consentito dall'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del bando ("*è consentito l'invio delle domande di partecipazione per tutti i concorsi di interesse*").

2. L'*iter* concorsuale ha avuto il seguente sviluppo:

a) 21-22/04/2026 – Marina - Prova preliminare (test logico-deduttivi) – prova superata;

b) 18/05-05/06/2026 – Marina - Accertamenti attitudinali e sanitari (Ancona) – accertamenti superati;

c) 26/05/2026 – Marina - Accertamenti psico-attitudinali (cartella, colloquio, BFQ-

2) - punteggio 27/24/27 (Test/Intervista/Commissione);

d) 27/05/2026 - Marina – giudizio di IDONEO agli accertamenti attitudinali;

e) 13-14/05/2026 – Esercito - Prova preliminare (test logico-deduttivi) – prova superata;

f) prima decade 06/2026 – Esercito - Prove di educazione fisica – prove superate;

g) 09-10/06/2026 – Esercito - Accertamenti attitudinali (BHQ, Wartegg, questionario informativo, colloquio) – Foligno;

h) 11/06/2026 – Esercito – provvedimento dell'11/6/2026 della Commissione per gli accertamenti attitudinali – giudizio di NON IDONEO agli accertamenti attitudinali ed esclusione dal concorso, ai sensi dell'art. 10, c. 4 del bando;

i) 20/07/2026 – Marina - Prova di cultura generale a Foligno (comune a Marina a Esercito, ma preclusa al candidato [redacted] per il canale Esercito per effetto del provvedimento di esclusione dell'11/6/2026) – prova superata.

3. Il giovane [redacted] è dunque stato giudicato idoneo agli accertamenti attitudinali dalla Commissione della Marina Militare e, circa due settimane dopo, non idoneo agli accertamenti attitudinali dalla Commissione dell'Esercito, nell'ambito dello stesso bando ministeriale, in applicazione del medesimo *standard* legale di riferimento (art. 2, comma 1, lett. e) e art. 10 del bando: possesso delle "*caratteristiche attitudinali indispensabili per un efficace e proficuo inserimento nella vita e nelle attività delle Scuole Militari*").

4. Il modulo di esclusione si limita, come previsto dall'art. 10, comma 3, del bando, a un mero riquadro "IDONEO/INIDONEO" barrato, mentre la motivazione è stata resa nota separatamente, tramite il "Verbale dell'accertamento attitudinale" e la "Notifica dell'accertamento attitudinale", nei seguenti termini testuali, identici in entrambi i documenti: *"NON IDONEO agli accertamenti attitudinali. COMMENTI: Il candidato ha riportato una valutazione non aderente ai parametri minimi previsti nelle seguenti caratteristiche attitudinali: Autonomia nello svolgimento dei compiti; Cooperatività; Aspettative professionali*".

5. Tale giudizio finale trae origine da una "Cartella degli accertamenti psico-attitudinali" (fascicolo Esercito) che documenta, tra l'altro: un test BHQ (BrainHQ) sintetizzato come "*performance di livello buono*" (punteggio complessivo al 57° percentile); un test di Wartegg con esito complessivamente positivo (indicatori "Maturazione globale +", "Facoltà intellettive +", "Socializzazione +", "Stabilità emotiva ±", "Motivazione ±"); un questionario informativo compilato dal candidato; e

un colloquio psicologico i cui esiti narrativi hanno condotto la Commissione ad attribuire, in una scheda di "valutazione del profilo attitudinale" su scala 1-4, il punteggio minimo (1, "caratteristica poco sviluppata") esattamente alle tre voci poi richiamate nel giudizio finale di non idoneità (Autonomia nello svolgimento dei compiti, Cooperatività, Aspettative professionali), mentre tutte le altre sette caratteristiche valutate hanno ricevuto il punteggio 2 ("presente in maniera sufficiente").

6. Pertanto, con ricorso al T.A.R. Lazio, Roma, n. R.G. 8400/2026, notificato il 30/07/2026, assegnato alla Sezione I Bis, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento dell'11/06/2026 della Commissione per gli accertamenti attitudinali del concorso - Esercito che ha giudicato il candidato [redacted] *"NON IDONEO agli accertamenti attitudinali"*, disponendone l'esclusione dal concorso ai sensi dell'art. 10, comma 4, del bando e precludendogli così la prosecuzione dell'*iter* concorsuale e l'inserimento in graduatoria.

7. Da ultimo il Ministero della Difesa, con decreto dirigenziale n. M_D AB05933 DE12026 0000711 del 31/7/2026 ha approvato la graduatoria di merito del concorso - Esercito, in cui non risulta incluso il giovane [redacted] per effetto del provvedimento di esclusione dell'11/6/2026.

8. L'impugnazione va quindi estesa anche a tale decreto dirigenziale prot. M_D AB05933 DE12026 0000711 del 31/7/2026, nella parte in cui non ha incluso il giovane [redacted] tra i vincitori nella graduatoria di merito relativa agli ammessi al 3° liceo classico - Esercito, che è anch'esso illegittimo *in parte qua*, alla stregua dei seguenti motivi in

DIRITTO

A) ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DALLA ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DELL'11/6/2026 E DEI RESTANTI ATTI IMPUGNATI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO N. R.G. 8400/2026.

Il decreto dirigenziale n. M_D AB05933 DE12026 0000711 del 31/7/2026 di approvazione della graduatoria di merito del concorso, che non include tra gli idonei e vincitroi il giovane [redacted], si fonda sul provvedimento di esclusione dell'11/6/2026 e sugli altri atti impugnati con il ricorso introduttivo n. R.G. 8400/2026.

Pertanto i vizi di tali ultimi atti e provvedimenti, dedotti con il ricorso n. R.G. 8400/2026, si riverberano per il principio della illegittimità derivata anche sul decreto dirigenziale n. M_D AB05933 DE12026 0000711 del 31/7/2026 di approvazione della

graduatoria di merito dei vincitori, impugnato con i presenti motivi aggiunti, che è dunque anch'esso illegittimo in via derivata alla stregua dei vizi già dedotti avverso il provvedimento di esclusione, che di seguito si trascrivono e ripropongono integralmente.

I) Violazione degli artt. 1 e 3 della L. n. 241/1990, del bando di concorso e del D.M. 4/6/2014. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea rappresentazione delle risultanze istruttorie.

I.1) L'art. 10, comma 1, ultimo periodo del bando precisa che gli accertamenti attitudinali sono volti "*a valutare oggettivamente il possesso delle caratteristiche attitudinali indispensabil*i... *secondo le direttive tecniche di ciascuna Forza Armata*": si tratta dell'unico rinvio, nell'intero bando, a una fonte normativa sub-primaria non allegata né pubblicata contestualmente al bando stesso (a differenza di quanto avviene per la prova preliminare, le prove fisiche, la prova di cultura generale e gli accertamenti sanitari, tutti corredati da tabelle, griglie di punteggio o rinvio a un decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale: il D.M. 4 giugno 2014).

Il D.M. 4/6/2014 reca la "Direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare" e la "Direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare", ed è espressamente richiamato nelle premesse del bando. Esso disciplina, alla lettera R (Psichiatria), le condizioni psicopatologiche rilevanti ai fini sanitari (profilo "PS") e definisce, in calce, il "profilo sanitario" articolato in nove caratteristiche somato-funzionali (tra cui PS – sistema psichico), con coefficienti da 1 a 4.

Si tratta, tuttavia, di una disciplina relativa alla componente sanitaria dell'idoneità (art. 9 del bando, "visita psicologica ed eventuale psichiatrica"), distinta - quantomeno nella sistematica del bando - dagli "accertamenti attitudinali" di cui all'art. 10, per i quali, come detto, non esiste un analogo atto pubblico di rango equivalente, ma un rinvio a direttive interne di Forza Armata.

I.2) Il raffronto tra i due fascicoli psico-attitudinali (Marina ed Esercito) - reso possibile dall'accesso agli atti già ottenuto dai ricorrenti - evidenzia una sovrapposizione diretta tra le voci valutate dalle due Forze Armate su costrutti psicologici sostanzialmente identici, a fronte di esiti nettamente difformi:

1) caratteristica Autonomia - **esito Esercito** (scala 1-4; 1=carente): 1 - **carente** (motivo di esclusione); **esito Marina** (Test / Intervista / Commissione): 2/2/2 - **nella**

media; nello stesso fascicolo dell'Esercito, il candidato dichiara nel questionario di essersi impegnato "***senza chiedere aiuto a qualcuno***", il che evidenzia una condotta di autosufficienza, riqualificata tuttavia dal colloquio come indice negativo.

2) caratteristica Cooperatività / socializzazione / disponibilità ai rapporti interpersonali – **esito Esercito**: 1 - **carente** (motivo di esclusione); **esito Marina** (Test / Intervista / Commissione): 3/3/3 – **punteggio massimo rilevato nella tabella;** il **test di Wartegg somministrato dallo stesso Esercito**, lo stesso giorno, nello stesso fascicolo, valuta l'indicatore "Socializzazione: rapporti interpersonali; lavoro di gruppo" come **positivo** (+); il giudizio finale sulla "Cooperatività" risulta pertanto in contraddizione non solo con la Marina, ma con un atto istruttorio interno allo stesso procedimento dell'Esercito;

3) caratteristica Aspettative professionali / ambizione e aspettative di ruolo – esito Esercito: 1 - carente (motivo di esclusione); esito Marina: 1/1/2 - punteggio basso; sul dato empirico più simile (entrambe le Forze Armate rilevano un punteggio basso), **le due Amministrazioni pervengono a conclusioni opposte quanto alla rilevanza ostativa del dato**, in assenza di qualsivoglia esplicitazione dei parametri e delle soglie applicati.

I.3) Il colloquio psicologico riportato nella "Cartella psico-attitudinale" attribuisce al candidato, quale riprova della sua "tendenza all'attribuzione esterna delle responsabilità", la seguente affermazione, testualmente ricondotta alla "domanda 12 del questionario": il candidato avrebbe attribuito la propria media scolastica del 7 "*all'incapacità dei docenti di stimolarlo a fare di più*". Ebbene, la risposta effettivamente scritta dal candidato alla domanda 12 del Questionario Informativo (Mod. PSIMIL vers. B) è la seguente:

"Perché se volessi potrei fare meglio" (risposta alla domanda 12, Questionario Informativo, sub specie di locus of control interno, non esterno).

Si tratta di una dichiarazione di segno opposto rispetto a quella riportata a verbale: un'attribuzione *interna* ("*se volessi potrei fare meglio*", cioè: dipende da me) viene trascritta e utilizzata come prova di un'attribuzione *esterna* ("*colpa dei docenti*"). Il travisamento dei fatti - qui non opinabile, poiché il raffronto è tra due documenti dello stesso fascicolo amministrativo, entrambi in atti - costituisce, secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza amministrativa, un vizio di legittimità sempre sindacabile, anche nell'ambito di valutazioni tecnico-discrezionali, poiché non attiene al merito dell'apprezzamento psicologico ma alla correttezza della premessa fattuale su

cui esso si fonda (erronea presupposizione).

A ciò si aggiunge la contraddizione, già evidenziata *supra*, tra l'esito "+" (positivo) dell'indicatore Wartegg "Socializzazione: rapporti interpersonali; lavoro di gruppo" e la valutazione "1" (la più bassa) attribuita a "Cooperatività" nella medesima cartella, posta a fondamento del giudizio di non idoneità: la Commissione non fornisce alcuna spiegazione di come il medesimo fascicolo possa registrare, sullo stesso costrutto psicologico, un esito test positivo e un giudizio finale negativo.

Analogamente contraddittorio appare l'uso della locuzione "*preferisco fare da solo*" e della propensione a "*non chiedere aiuto*" (espressamente dichiarata dal candidato in risposta alla domanda 21 del questionario: "*Mi sono impegnato maggiormente senza chiedere aiuto a qualcuno*") quale base per l'attribuzione del punteggio più basso proprio alla voce "Autonomia nello svolgimento dei compiti": un tratto di autosufficienza/autonomia dichiarata dal candidato viene qualificato come "reticenza" incompatibile con la vita nelle Scuole Militari e trasformato, con un'operazione logica non spiegata, in carenza di autonomia, che semanticamente ne costituirebbe piuttosto l'opposto.

II) Violazione degli artt. 1 e 3 della L. n. 241/1990 e del bando di concorso. Eccesso di potere per contraddittorietà tra provvedimenti paralleli emessi dalla medesima Amministrazione nell'ambito dello stesso concorso (disparità di trattamento).

Diversamente dai casi, pur frequenti in giurisprudenza, di raffronto tra esiti ottenuti in **concorsi diversi** o in **anni diversi** (nei quali il decorso del tempo e l'autonomia di ciascuna procedura giustificano normalmente la diversità di giudizio), nel caso di specie i due giudizi promanano dalla **medesima Amministrazione della Difesa**, nell'ambito del **medesimo bando/decreto interdirigenziale**, a distanza di sole due settimane, in applicazione del **medesimo standard legale** (art. 2, comma 1, lett. e. e art. 10 del bando, che utilizzano una formula identica e unica per tutti e tre i canali reclutativi).

Su uno dei tre parametri contestati (le "aspettative professionali"), i punteggi rilevati dalle due Forze Armate sono sostanzialmente equivalenti (o financo più bassi presso la Marina), eppure le conclusioni sono diametralmente opposte: idoneità piena per la Marina, radicale esclusione per l'Esercito.

Ciò integra un'ipotesi di eccesso di potere per disparità di trattamento e contraddittorietà intrinseca tra atti della stessa Amministrazione, che anche i più

restrittivi orientamenti giurisprudenziali (Cons. Stato n. 2833/2021) non escludono affatto, riservando l'irrilevanza della difformità ai soli casi in cui sia intercorso un apprezzabile lasso temporale idoneo a giustificare un mutamento delle condizioni soggettive del candidato, circostanza qui insussistente, stante la sostanziale contestualità delle due valutazioni.

III) Violazione degli artt. 1 e 3 della L. n. 241/1990 e del bando di concorso. Difetto di motivazione e violazione del principio di trasparenza e predeterminazione dei criteri valutativi

Il bando fissa, per ogni prova concorsuale (preliminare, sanitaria, fisica, di cultura generale), criteri oggettivi, pubblici e verificabili (tabelle di punteggio allegate, rinvio al D.M. 4 giugno 2014 per la componente sanitaria).

Per gli accertamenti attitudinali, l'art. 10, comma 1, si limita a rinviare a non meglio precisate "direttive tecniche di ciascuna Forza Armata".

Dalla documentazione in atti risulta che tale direttiva, per l'Esercito, è identificabile nella "SME, Dir. 1040 - Il Sistema di Qualità della selezione psicoattitudinale dell'Esercito, Ed. 2025", **richiamata esclusivamente in calce, in carattere minuto, al Questionario Informativo** somministrato durante gli stessi accertamenti (quindi conosciuta dal candidato, se mai, solo a prova già iniziata) e **mai citata nel bando**, né altrimenti resa pubblica o conoscibile ex ante dai concorrenti e dalle famiglie.

I "parametri minimi" delle tre caratteristiche attitudinali risultate carenti non sono esplicitati in alcun documento conoscibile dal candidato, né prima né dopo la prova, contrariamente a quanto avviene per tutte le altre prove del medesimo concorso.

IV) Violazione della disciplina sulla protezione dei dati personali di soggetti terzi (profilo GDPR)

Il verbale del colloquio psicologico (fascicolo Esercito) dà atto, quali elementi rilevanti ai fini della valutazione caratteriale del candidato, di dati sanitari relativi a soggetti terzi non candidati: "in anamnesi emerge percorso di psicoterapia della sorella... e percorso di psicoterapia di entrambi i genitori".

Si tratta di dati particolari ex art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 (dati relativi alla salute), riferiti a persone fisiche diverse dal candidato (la sorella maggiorenne e i genitori), raccolti e registrati in un fascicolo amministrativo destinato alla valutazione del figlio/fratello minore, senza che risulti alcuna base di liceità riferibile a tali soggetti terzi (i quali non sono parte del procedimento concorsuale e non hanno prestato alcun consenso, né risulta che il trattamento fosse "necessario" ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett.

b) o g), GDPR con riferimento alla loro posizione).

L'informativa privacy allegata al bando (Allegato U) individua quale base giuridica del trattamento le esigenze della "procedura concorsuale" riferita al solo concorrente, non già ai suoi familiari.

Il rilievo attribuito a tale dato (esplicitamente posto a fondamento della valutazione di scarsa propensione del candidato a "chiedere aiuto") configura, oltre a un'autonoma violazione della disciplina sulla protezione dei dati personali, un ulteriore profilo di eccesso di potere per errata/illegittima istruttoria, nella misura in cui un dato raccolto in violazione di legge ha concorso a formare il giudizio finale di inidoneità.

Sotto ulteriore profilo va censurato anche l'eccesso, rispetto all'ampiezza e alla natura clinica (anziché meramente attitudinale/caratteriale), che ha caratterizzato il colloquio effettivamente condotto, che ha esplorato l'anamnesi psichiatrica familiare esorbitando dalle competenze e dal ruolo dell'accertamento.

Va anche dedotto il difetto di consenso informato specifico: è vero che il consenso generale di cui all'Allegato B al bando ("Atto di assenso per l'arruolamento volontario di un minore"), sottoscritto da entrambi i genitori in sede di domanda di partecipazione, autorizza espressamente il minore a "essere sottoposto... agli accertamenti attitudinali... nelle sedi previste dal bando", e quindi copre anche la fase di cui all'art. 10 del bando; tuttavia tale consenso generale non poteva legittimare la raccolta di dati sanitari relativi a soggetti terzi (sorella, genitori) estranei al procedimento, né un'indagine di tenore chiaramente clinico eccedente la "valutazione oggettiva delle caratteristiche attitudinali" di cui all'art. 10, comma 1 del bando.

V) Errore sui presupposti di fatto e di diritto: il dovere di riserbo del genitore militare (art. 722 d.P.R. 90/2010)

Il colloquio psicologico valorizza, quale ulteriore indice di "mancanza di curiosità" e di scarsa "consapevolezza del contesto", la circostanza che il candidato non sappia riferire con precisione dove lavori il padre, militare in servizio permanente, né di cosa si occupi.

Tale premessa fattuale confligge, tuttavia, con un preciso obbligo di legge gravante sul genitore: l'art. 722 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare) impone al militare di "*acquisire e mantenere l'abitudine al riserbo su argomenti o notizie la cui divulgazione può recare pregiudizio alla sicurezza dello Stato, escludendo dalle conversazioni private, anche se hanno luogo con familiari, qualsiasi riferimento ai suddetti argomenti o notizie*".

La Commissione ha dunque tratto un giudizio negativo su una circostanza (l'ignoranza del minore circa le mansioni del padre) che è, in realtà, l'effetto naturale e legittimo dell'osservanza, da parte del genitore, di un obbligo di riserbo di rango legale: si tratta di un errore sui presupposti in fatto e in diritto, sindacabile in sede giurisdizionale in quanto non attiene al merito della valutazione psicologica, bensì alla erroneità della premessa su cui la valutazione si fonda.

VI) Violazione degli artt. 1 e 3 della L. n. 241/1990 e del bando di concorso. Eccesso di potere per sviamento/illogicità manifesta quanto alla natura del concorso.

La valutazione negativa delle "aspettative professionali" di un candidato quindicenne che concorre per l'ammissione a un liceo con ordinamento militare - e non per un impiego professionale in senso proprio – appare sproporzionata rispetto alla effettiva natura del rapporto dedotto a concorso.

L'art. 18 del bando qualifica l'arruolamento come "*ferma speciale di tre anni per il completamento del corso di studi prescelto*": non è quindi in discussione l'accesso a una professione o a una carriera militare operativa, bensì la frequenza di un percorso liceale con impronta militare.

Pretendere da un minore una "consapevolezza professionale" matura, riferita a un impiego che il concorso stesso non configura, integra un profilo di illogicità manifesta nell'applicazione del criterio valutativo rispetto alle finalità proprie del procedimento (sviamento).

B) ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

Il *fumus boni juris* emerge evidente dai motivi di ricorso che precedono.

Quanto al danno esso è grave e irreparabile, ed è *in re ipsa* dal momento che il decorso del tempo necessario alla definizione del giudizio nel merito priverebbe di effettività l'invocata tutela giurisdizionale.

Infatti, in data 31/7/2026 è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D AB05933 DE12026 0000711 di approvazione della graduatoria di merito dei giovani vincitori del concorso per l'ammissione ai licei annessi alle Scuole Militari dell'Esercito – Anno Scolastico 2026/2027, in cui non è incluso il giovane [redacted], che pertanto non potrà iniziare a settembre la frequenza della Scuola Militare con gli altri allievi.

Si impone, pertanto, la concessione di una misura cautelare che, sospendendo l'efficacia dei provvedimenti impugnati, consenta l'inclusione del giovane – anche con

riserva - nella graduatoria di merito, nonché la sua ammissione alle Scuole Militari dell'Esercito – Anno Scolastico 2026/2027, 3° liceo classico.

CONCLUSIONI

Voglia l'adito Tribunale, previa concessione delle richieste misure cautelari, accogliere il ricorso introduttivo ed il presente atto per motivi aggiunti e tutte le domande in essi formulate, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese di giudizio.

Il contributo unificato non è dovuto, atteso che il presente atto per motivi aggiunti non determina alcun sostanziale ampliamento del *thema decidendum*.

Napoli, 10 agosto 2026

avv. Francesco Vergara

FRANCESCO VERGARA
2026.08.10 10:19:04
CN=FRANCESCO VERGARA
C=IT
2.5.4.12=Avvocato
2.5.4.4=VERGARA
RSA/2048 bits